



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.68/2015 DEL 18/06/2015**

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2247/2015 emessa dal Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una Sentenza Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro n. 2247/2015, ed eventuale conseguente atto di precetto, relativo all'indennità di coordinamento dal 01.01.2011 al mese di novembre 2013, liquidandolo in €.1.283,30



oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo e compensazione delle spese di lite nella misura della metà e condanna della Regione Puglia al pagamento della parte residua in favore dell'Avv. Nicola Grippa, dichiaratosi anticipatario, liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 22.05.2015, con nota prot. AOO\_024-7326, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 2247/2015, con la quale il Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro con cui veniva riconosciuto il diritto del dipendente alla liquidazione dell'indennità di coordinamento per il periodo dal 01.01.2011 al mese di novembre 2013, liquidandolo in € 1.283,30 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo e compensazione delle spese di lite nella misura della metà e condanna della Regione Puglia al pagamento della parte residua in favore dell'Avv. Nicola Grippa, dichiaratosi anticipatario, liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" mentre per gli interessi e le spese di giudizio dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio per Cassazione.

L'Assessore  
Leo Caroli



Schema di Disegno di Legge  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Sentenza n. 2247/2015 emessa dal Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 2247/2015 emessa dal Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di €2.101,61=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 3025 (differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €. 1.283,30 ed al capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge*) per €.818,31= della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio per Cassazione."

